

## Quando scade la patente di guida?

Gentile Signore,

le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per dieci anni. Se però sono rilasciate o vengono rinnovate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.

Dopo il settantesimo anno di età sono valide per tre anni (art. 126 del Codice della Strada consultabile in <http://www.aci.it/index.php?id=61> ).

Riportiamo qui sotto, per completezza (perché comprende anche le patenti C, D ed E), lo schema tratto dal sito del Ministero dei Trasporti

([www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2026](http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2026)).

CATEGORIA PATENTE	SCADENZA RINNOVO SECONDO L'ETA'				
	meno di 50 anni	più di 50 anni	più di 60 anni	più di 65 anni	più di 70 anni
A	10	5	5	5	3
B	10	5	5	5	3
C	5	5	5	2	2
D	5	5	1		
E	la patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa validità della patente a cui è associata				

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, al locale Ufficio della Motorizzazione.

Con i più cordiali saluti.

## Come devo fare per rinnovare la patente di guida?

Gentile Signore,

per rinnovare la patente, Lei ha due possibilità.

Lei può:

- eseguire un versamento di euro 7,80 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile;
- munirsi di una marca da bollo di euro 14,62;
- sottoporsi, portando con sé il codice fiscale, a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.);
- versare per la visita il compenso fissato dalle singole autorità sanitarie.

In alternativa Lei può rivolgersi ad una agenzia di pratiche auto, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga il servizio prestato, che è offerto in regime di libero mercato.

Sul nostro sito in <http://www.aci.it/index.php?id=1855> sono indicati tutti i recapiti delle Delegazioni ACI (sceglia nel riquadro "Dove siamo" la provincia e come "Tipo di ufficio" la Delegazione): Le suggeriamo, nel caso volesse usufruire del servizio di una Delegazione ACI, di prescegliere quella per Lei più comoda e di contattarla telefonicamente per conoscere gli orari di presenza del medico in sede.

Infine La informiamo che, a seguito della visita medica con esito positivo, viene rilasciato un **certificato medico che va portato con sé insieme alla patente e che permette di guidare in Italia ma non all'estero**. Il tagliando adesivo di rinnovo, da applicare sulla patente, viene successivamente spedito all'interessato dall'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri . Per informazioni sulla spedizione del tagliando può telefonare al Numero Verde della Motorizzazione 800232323.

Con i più cordiali saluti.

**Mi tratterò all'estero per un po' di tempo e durante questo periodo mi scadrà la patente. Posso rinnovarla all'estero?**

Gentile Signore,

**i cittadini italiani, residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di almeno sei mesi**, possono rinnovare la patente di guida italiana rivolgendosi alle autorità diplomatico-consolari italiane.

Il rinnovo avviene attraverso la visita medica effettuata dai medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani. L'Autorità diplomatico-consolare, a seguito della visita con esito positivo, rilascia una specifica attestazione che sostituisce temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo di permanenza all'estero. Quando la persona riprende la residenza o dimora in Italia, deve confermare la patente seguendo la normale procedura di rinnovo.

Bisogna infine precisare che la procedura di rinnovo tramite le autorità diplomatico-consolari italiane non è però prevista per i soggetti affetti da diabete e per chi deve rinnovare la patente presso una commissione medica locale.

**I titolari di patente italiana, che si stabiliscono in un Paese dell'Unione Europea**, possono rinnovare la patente esclusivamente presso l'autorità dello Stato in cui assumono la residenza: competente al rinnovo è dunque solo l'autorità dello Stato della nuova residenza.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero dei Trasporti, scrivendo all'indirizzo e-mail [urp@infrastrutturetrasporti.it](mailto:urp@infrastrutturetrasporti.it) (tel. 06/41582143 - 41582144 - fax 06/41582145 - indirizzo Via Giuseppe Caraci, 36 00157 Roma).

Con i più cordiali saluti.

**La patente è un documento di riconoscimento?**

Gentile Signore,

la patente, sia nel nuovo formato plastificato che in quello precedente, è un documento di riconoscimento ai fini della identificazione del relativo titolare (Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale Ufficio Studi - nota n. M/2413/8 del 14 marzo 2000).

Può in proposito anche consultare il sito della Polizia di Stato in:

[http://www.poliziadistato.it/pds/faq\\_new/index.php?idcat=84&id=171-171](http://www.poliziadistato.it/pds/faq_new/index.php?idcat=84&id=171-171).

Ci risulta però che la patente non può essere utilizzata per l'espatrio, neppure all'interno dei Paesi UE: infatti, nonostante i controlli alle frontiere interne siano stati soppressi, è bene sapere che anche gli Stati che aderiscono alla convenzione di Schengen conservano comunque, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali, il diritto di effettuare controlli d'identità su tutto il proprio territorio nell'ambito delle competenze di polizia. Per viaggiare all'interno dell'UE occorre perciò essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi.

Con i più cordiali saluti.

**Non mi è ancora arrivato il tagliando di rinnovo della patente: che devo fare?**

Gentile Signore,

il tagliando di rinnovo della patente non è inviato dall'ACI ma dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti (la Motorizzazione Civile). Per informazioni può chiamare il Numero Verde 800232323 (Ufficio Centrale Motorizzazione Civile).

Con i più cordiali saluti.

### **Mi hanno rubato la patente: cosa devo fare?**

Gentile Signore,

entro 48 ore dalla constatazione di furto o smarrimento della patente, bisogna presentare denuncia presso l'autorità di Pubblica Sicurezza, portando con sé 2 foto recenti formato tessera e un documento valido di identità.

Al momento della denuncia viene rilasciato un permesso provvisorio di guida e viene verificato se il duplicato della patente può essere richiesto direttamente dalle forze dell'ordine: in questo caso il duplicato della patente viene inviato per posta a casa dell'interessato (al costo di € 9,00 più le spese postali, da pagare al postino che consegna la patente).

Se invece il duplicato della patente non può essere richiesto attraverso le forze dell'ordine, l'interessato deve rivolgersi agli sportelli della Motorizzazione Civile per chiedere il duplicato.

Le modalità da seguire sono consultabili sul sito del Ministero dei Trasporti in <http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2031>.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, al locale Ufficio della Motorizzazione.

Con i più cordiali saluti.

### **La mia patente è scolorita e quasi non si legge più: cosa devo fare?**

Gentile Signore,

se la patente è deteriorata e non sono leggibili i dati in essa contenuti - cioè non si legge uno di questi dati: numero del documento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare - bisogna richiedere il duplicato al locale Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (la ex Motorizzazione Civile).

Può trovare tutte le informazioni sulla pratica da svolgere sul sito del Ministero dei Trasporti, esattamente in <http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2030>.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, al locale Ufficio della Motorizzazione.

Con i più cordiali saluti.

### **Ho smarrito la patente e sono in attesa di ricevere il duplicato: posso guidare all'estero con il permesso provvisorio che mi ha rilasciato la Polizia al momento della denuncia di smarrimento?**

Gentile Signore,

il permesso provvisorio di guida, che è rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza quando si denuncia il furto o lo smarrimento della patente, è **valido solo per la guida in Italia**.

Le suggeriamo perciò, in modo da verificare lo stato della spedizione del duplicato al Suo domicilio, di chiamare il Numero Verde 800232323 (Ufficio Centrale Motorizzazione Civile).

Con i più cordiali saluti.

## **Ho subito un intervento correttivo della miopia. Come devo fare per eliminare dalla patente l'obbligo di guida con lenti?**

Gentile Signore,

per eliminare dalla patente l'obbligo di guida con lenti, è sufficiente procedere al rinnovo della patente stessa. Il medico, nel certificato che trasmetterà alla Motorizzazione, indicherà nelle "annotazioni" la nuova situazione: Lei riceverà quindi a casa il bollino autoadesivo di rinnovo con l'esclusione dell'obbligo delle lenti.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, al locale Ufficio della Motorizzazione.

Con i più cordiali saluti.

## **Si può guidare in Italia con la patente rilasciata da un altro paese?**

Gentile Signore,

chi è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero può guidare sul territorio italiano i veicoli, per i quali è valida la sua patente, **purché non sia residente in Italia da più di un anno** (art. 135 del Codice della Strada). Se si tratta di una patente estera extracomunitaria, quest'ultima deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) o da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, bisogna distinguere a seconda che si tratti di patente UE e non UE.

**I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea** possono continuare a guidare sul territorio italiano, senza essere obbligati alla conversione o al riconoscimento della patente stessa. Può essere opportuno, ma non è obbligatorio, chiedere la conversione o il riconoscimento di validità, in modo da facilitare le procedure per rinnovare la patente alla scadenza oppure per ottenere il duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento (la conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera, mentre il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera).

**I titolari di patente di guida rilasciati da uno Stato extracomunitario**, invece, dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, devono chiederne la conversione, che è possibile però solo per le patenti rilasciate da alcuni Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità: l'elenco di questi Stati è consultabile sul sito del Ministero dei Trasporti, esattamente all'indirizzo [www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035](http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035).

Se la conversione non è prevista, occorre sostenere in Italia gli esami per il conseguimento della patente di guida.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, al locale Ufficio della Motorizzazione.

Con i più cordiali saluti.